



Gennaro Gisonna
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

“DECRETO RILANCIO” SINTESI DISPOSIZIONI

Sommario

Art.24 – Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP	2
Art.25 – Contributo a fondo perduto	2
Art.28 – Credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda	3

Art.24 – Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

Il versamento a **saldo dell'Irap per l'anno 2019** (da liquidare in Unico 2020) **NON E' DOVUTO**.

Il versamento della **prima rata d'acconto dell'Irap per l'anno 2020** (da liquidare in Unico 2020) **NON E' DOVUTO**. Tale versamento è comunque escluso dal calcolo del saldo dell'Irap dovuta per l'anno 2020 (da liquidare in Unico 2021).

Le norme si applicano a tutti i soggetti passivi Irap, con esclusione di imprese di assicurazioni, pubbliche amministrazioni e intermediari finanziari, con ricavi o compensi dell'anno 2019 non superiori a 250 milioni di euro.

Art.25 – Contributo a fondo perduto

Soggetti destinatari:

- esercenti attività di impresa, di lavoro autonomo e ai titolari di reddito agrario titolari di partita IVA, con ricavi o compensi dell'anno 2019 non superiore a 5 milioni di euro.

Non spetta:

- in caso di cessazione dell'attività alla data di presentazione della domanda
- agli enti pubblici
- agli iscritti alla gestione separata INPS che hanno diritto alla indennità di 600€
- ai lavoratori dello spettacolo che hanno diritto alla indennità di 600€
- ai dipendenti e professionisti iscritti alle casse private ordinistiche

Condizioni:

- fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiore a 2/3 rispetto ad aprile 2019

Misura:

- 20% - della differenza fatturato aprile 2020 aprile 2019 - per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 400mila euro
- 15% - della differenza fatturato aprile 2020 aprile 2019 - per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 400mila ma non superiori a 1 milione di euro
- 10% - della differenza fatturato aprile 2020 aprile 2019 - per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione ma non superiori a 5 milioni di euro

Comunque, è previsto un contributo minimo di 1.000 per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti.

Adempimenti:

- presentazione istanza telematica entro 60 giorni dall'avvio del procedimento secondo provvedimento del Direttore Agenzia Entrate.

Art.28 – Credito d'imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo e affitto d'azienda

Soggetti destinatari:

- esercenti attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi dell'anno 2019 non superiore a 5 milioni di euro.
- alle strutture alberghiere ed agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi
- ai soggetti del terzo settore

Misura:

- 60% del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinato all'attività
- 30% nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d'azienda comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo

Periodi di riferimento:

- La misura si calcola sull'importo pagato nei mesi di marzo, aprile, e maggio 2020

Condizioni:

- Il credito spetta se il fatturato in ciascun mese di riferimento si è ridotto di almeno il 50% rispetto al mese del 2019
- Non è cumulabile con il credito di imposta previsto dal decreto Cura Italia (solo per marzo 2020).